REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 862/2012 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda le informazioni sul consenso ad usare il prospetto, le informazioni sugli indici sottostanti e l'obbligo di presentare una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari [2] specifica le informazioni minime da includere nel prospetto, per i diversi tipi di strumenti finanziari, al fine di conformarsi all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE.

(2) La direttiva 2003/71/CE è stata modificata dalla direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato [3] al fine di rafforzare la tutela degli investitori, ridurre gli oneri amministrativi per le società che raccolgono capitali sui mercati mobiliari nell'Unione e aumentare l'efficienza del regime del prospetto. È pertanto opportuno che il regolamento (CE) n. 809/2004 sia modificato di conseguenza per quanto riguarda il consenso dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto all'uso dello stesso prospetto da parte di intermediari finanziari e l'inclusione delle informazioni sugli indici sottostanti e le previsioni e stime degli utili.

(3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/71/CE, occorre che il regolamento (CE) n. 809/2004 specifichi quali informazioni debbano essere fornite se l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dà il proprio consenso al suo utilizzo da parte di intermediari finanziari mediante accordo scritto.

(4) Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, in particolare un maggiore ricorso ad indici come sottostante di strumenti finanziari strutturati, è opportuno che determinati obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 809/2004 siano riesaminati e chiariti. Attribuendo la responsabilità di comporre l'indice a un'altra entità del gruppo, gli emittenti potrebbero eludere l'obbligo di includere nel prospetto una descrizione dell'indice composto dall'emittente (punto 4.2.2 dell'allegato XII) e declinare ogni responsabilità in caso di descrizione inaccurata. Pertanto, occorre che tale obbligo sia esteso anche ad indici composti da entità appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente.

(5) Nella prospettiva di un aumento dell'efficacia e di una riduzione degli oneri amministrativi, occorre che il presente regolamento stabilisca inoltre le condizioni per cui non è necessaria una descrizione dell'indice nel prospetto se l'indice è composto da entità che agiscono in associazione con l'emittente o per suo conto. Inoltre, visto che il punto 2.10 dell'allegato XV fa riferimento solo a un indice pubblicato, composto da una vasta gamma di strumenti finanziari e ampiamente noto, al posto di una descrizione della composizione dell'indice, dovrebbe essere sufficiente che il prospetto contenga una dichiarazione che specifichi dove si possono ottenere le informazioni in merito all'indice.

(6) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi della raccolta dei capitali da parte degli emittenti, occorre che il presente regolamento stabilisca le condizioni in cui non è

[1] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.
[2] GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1.
[3] GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 1.

necessaria la relazione redatta da revisori e contabili indipendenti che accompagna le previsioni e le stime degli utili, in particolare laddove i revisori o contabili indipendenti non siano in grado di sottoscrivere la relazione di revisione perché non hanno accesso alla serie completa di documenti che costituisce il bilancio annuale.

(7) La direttiva 2010/73/UE ha sostituito l'espressione «informazioni chiave» con «informazioni essenziali» in diverse disposizioni della direttiva 2003/71/CE. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati del regolamento (CE) n. 809/2004.

(8) Al fine di evitare un'ulteriore applicazione incoerente della direttiva 2003/71/CE, in particolare per quanto concerne gli scopi previsti all'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, e per evitare ulteriori ritardi nel garantire una maggiore tutela degli investitori e una riduzione degli oneri amministrativi per le società che raccolgono capitali sui mercati mobiliari nell'Unione, è essenziale stabilire l'entrata in vigore nella data di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 809/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 809/2004

Il regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue:

1) all'articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il prospetto contiene gli elementi di informazione di cui agli allegati da I a XVII, e da XX a XXX in funzione del tipo di emittente o emissione e di strumento finanziario interessati. Fatto salvo l'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, l'autorità competente non esige che un prospetto contenga elementi di informazione non inclusi negli allegati da I a XVII o da XX a XXX.»;

2) è inserito il seguente articolo 20 *bis*:

«*Articolo 20* bis

Modulo di informazione aggiuntivo per i consensi accordati a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/71/CE, il prospetto comprende:

a) le informazioni aggiuntive di cui alle sezioni 1 e 2A dell'allegato XXX se il consenso è accordato a uno o più intermediari finanziari specifici;

b) le informazioni aggiuntive di cui alle sezioni 1 e 2B dell'allegato XXX se l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto sceglie di accordare il proprio consenso a tutti gli intermediari finanziari.

2. Se un intermediario finanziario non rispetta le condizioni annesse al consenso pubblicate nel prospetto, è necessaria l'emissione di un nuovo prospetto a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/71/CE.»;

3) all'articolo 22, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il prospetto di base contiene gli elementi di informazione di cui agli allegati da I a XVII, all'allegato XX e agli allegati da XXIII a XXX in funzione del tipo di emittente e di strumento finanziario interessati. Le autorità competenti non esigono che un prospetto di base contenga elementi di informazione non inclusi negli allegati da I a XVII, nell'allegato XX o negli allegati da XXIII a XXX.»;

4) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizione transitoria

1. Il presente regolamento non si applica all'approvazione di supplementi di prospetti o di prospetti di base quando il prospetto o il prospetto di base è stato approvato prima della data di cui all'articolo 3.

2. Quando conformemente all'articolo 18 della direttiva 2003/71/CE l'autorità competente dello Stato membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante un certificato di approvazione in relazione a un prospetto o a un prospetto di base approvato prima della data di cui all'articolo 3, l'autorità competente dello Stato membro di origine indica in modo chiaro ed esplicito nel certificato che il prospetto o il prospetto di base è stato approvato prima della data di cui all'articolo 3.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 809/2004 sono modificati come segue:

1) all'allegato I, il punto 13.2 è sostituito dal seguente:

«13.2. Una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell'emittente.

Se le informazioni finanziarie si riferiscono all'esercizio finanziario precedente e contengono solo dati non ingannevoli e sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione relativi all'esercizio precedente, nonché le informazioni illustrative necessarie per la valutazione dei dati, non è necessario presentare una relazione a condizione che il prospetto comprenda le seguenti dichiarazioni:

a) la persona responsabile delle informazioni finanziarie in oggetto, se diversa dalla persona responsabile per il prospetto in generale, approva tali informazioni;

b) contabili e revisori indipendenti concordano sul fatto che tali informazioni sono sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione;

c) le informazioni finanziarie in oggetto non sono state sottoposte a revisione.»;

2) all'allegato III, il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

«3. **INFORMAZIONI ESSENZIALI**»;

3) all'allegato IV, il punto 9.2 è sostituito dal seguente:

«9.2. Una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell'emittente.

Se le informazioni finanziarie si riferiscono all'esercizio finanziario precedente e contengono solo dati non ingannevoli e sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione relativi all'esercizio precedente, nonché le informazioni illustrative necessarie per la valutazione dei dati, non è necessario presentare una relazione a condizione che il prospetto comprenda le seguenti dichiarazioni:

a) la persona responsabile delle informazioni finanziarie in oggetto, se diversa dalla persona responsabile per il prospetto in generale, approva tali informazioni;

b) contabili e revisori indipendenti concordano sul fatto che tali informazioni sono sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione;

c) le informazioni finanziarie in oggetto non sono state sottoposte a revisione.»;

4) all'allegato V, il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

«3. **INFORMAZIONI ESSENZIALI**»;

5) l'allegato X è così modificato:

a) il punto 13.2 è sostituito dal seguente:

«13.2. Una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell'emittente.

Se le informazioni finanziarie si riferiscono all'esercizio finanziario precedente e contengono solo dati non ingannevoli e sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione relativi all'esercizio precedente, nonché le informazioni illustrative necessarie per la valutazione dei dati, non è necessario presentare una relazione a condizione che il prospetto comprenda le seguenti dichiarazioni:

a) la persona responsabile delle informazioni finanziarie in oggetto, se diversa dalla persona responsabile per il prospetto in generale, approva tali informazioni;

b) contabili e revisori indipendenti concordano sul fatto che tali informazioni sono sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione;

c) le informazioni finanziarie in oggetto non sono state sottoposte a revisione.»;

b) il titolo della sezione 31 è sostituito dal seguente:

«31. **INFORMAZIONI ESSENZIALI SULL'EMISSIONE DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI**»;

6) all'allegato XI, il punto 8.2 è sostituito dal seguente:

«8.2. Una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell'emittente.

Se le informazioni finanziarie si riferiscono all'esercizio finanziario precedente e contengono solo dati non ingannevoli e sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione relativi all'esercizio precedente, nonché le informazioni illustrative necessarie per la valutazione dei dati, non è necessario presentare una relazione a condizione che il prospetto comprenda le seguenti dichiarazioni:

a) la persona responsabile delle informazioni finanziarie in oggetto, se diversa dalla persona responsabile per il prospetto in generale, approva tali informazioni;

b) contabili e revisori indipendenti concordano sul fatto che tali informazioni sono sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione;

c) le informazioni finanziarie in oggetto non sono state sottoposte a revisione.»;

7) l'allegato XII è così modificato:

a) il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

«3. **INFORMAZIONI ESSENZIALI**»;

b) al punto 4.2.2, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— nel caso in cui il sottostante sia un indice, indicare:

— il nome dell'indice,

— la descrizione dell'indice, nel caso sia composto dall'emittente o da una qualsiasi entità giuridica appartenente allo stesso gruppo,

— la descrizione dell'indice fornito da un'entità giuridica o da una persona fisica che agisce in associazione con l'emittente o per suo conto, a meno che il prospetto non contenga le seguenti dichiarazioni:

— la serie completa delle regole dell'indice e informazioni sull'andamento dell'indice sono liberamente accessibili sul sito web dell'emittente o del provider dell'indice,

e

— le regole applicabili (inclusa la metodologia di selezione e ribilanciamento delle componenti dell'indice, la descrizione di eventi di turbativa del mercato e le regole di adeguamento) sono basate su criteri prestabiliti e oggettivi,

qualora l'indice non sia composto dall'emittente, la fonte dalla quale è possibile ottenere informazioni sull'indice.»;

8) all'allegato XIII, il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

«3. **INFORMAZIONI ESSENZIALI**»;

9) all'allegato XV, il punto 2.10 è sostituito dal seguente:

«2.10. Il punto 2.2, lettera a), non si applica agli organismi di investimento collettivo il cui obiettivo di investimento sia di riprodurre, senza variazioni sostanziali, un indice pubblicato, composto di una vasta gamma di strumenti finanziari e che sia ampiamente noto. È inclusa una dichiarazione che specifichi in dettaglio dove possono essere ottenute informazioni sull'indice.»;

10) l'allegato XX è così modificato:

a) nella sezione intitolata «Allegato V», il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

«3.	INFORMAZIONI ESSENZIALI»;	

b) nella sezione intitolata «Allegato XII», il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

«3.	INFORMAZIONI ESSENZIALI»;	

c) nella sezione intitolata «Allegato XII», il punto ii) del punto 4.2.2 è sostituito dal seguente:

	«ii) nel caso in cui il sottostante sia un indice, indicare:	
	— il nome dell'indice,	Categoria C
	— la sua descrizione, nel caso sia composto dall'emittente o da una qualsiasi entità giuridica appartenente allo stesso gruppo,	Categoria A
	— la descrizione dell'indice fornito da un'entità giuridica o da una persona fisica che agisce in associazione con l'emittente o per suo conto, a meno che il prospetto non contenga le seguenti dichiarazioni: — la serie completa delle regole dell'indice e informazioni sull'andamento dell'indice sono liberamente accessibili sul sito web dell'emittente o del provider dell'indice, e — le regole applicabili (inclusa la metodologia di selezione e ribilanciamento delle componenti dell'indice, la descrizione di eventi di turbativa del mercato e le regole di adeguamento) sono basate su criteri prestabiliti e oggettivi,	Categoria A
	— qualora l'indice non sia composto dall'emittente, la fonte dalla quale è possibile ottenere informazioni sull'indice.	Categoria C»

d) alla sezione intitolata «Allegato XIII», il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

«3.	INFORMAZIONI ESSENZIALI»;	

e) è inserita la seguente sezione:

	«Allegato XXX	Istruzioni
1.	INFORMAZIONI DA FORNIRE IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE O DELLA PERSONA RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PROSPETTO	
1.1	Consenso esplicito dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto all'utilizzo del prospetto e dichiarazione in cui esso/ella si assume la responsabilità per il contenuto del prospetto anche in relazione a una successiva rivendita o al collocamento finale di strumenti finanziari da parte di qualsiasi intermediario finanziario cui sia stato accordato il consenso ad utilizzare il prospetto.	Categoria A
1.2	Indicazione del periodo per il quale viene accordato il consenso ad utilizzare il prospetto.	Categoria A
1.3	Indicazione del periodo di offerta durante il quale gli intermediari finanziari possono procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale di strumenti finanziari.	Categoria C

	Allegato XXX	Istruzioni
1.4	Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari possono utilizzare il prospetto per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari.	Categoria A
1.5	Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del prospetto.	Categoria C
1.6	Indicazione riportata in grassetto che informa gli investitori che, in caso di offerta da parte di un intermediario finanziario, quest'ultimo fornirà agli investitori le informazioni sulle condizioni dell'offerta nel momento in cui essa sarà presentata.	Categoria A
2A	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE SE IL CONSENSO È CONCESSO A UNO O PIÙ INTERMEDIARI FINANZIARI SPECIFICI	
2A.1	Elenco e identità (nome e indirizzo) dell'intermediario finanziario o degli intermediari finanziari autorizzati ad utilizzare il prospetto.	Categoria C
2A.2	Indicazione di come pubblicare e dove reperire tutte le nuove informazioni con riferimento agli intermediari finanziari non note al momento dell'approvazione del prospetto o del prospetto di base o del deposito delle condizioni definitive, a seconda del caso.	Categoria A
2B	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE SE IL CONSENSO È CONCESSO A TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI	
2B.1	Indicazione riportata in grassetto che informa gli investitori che tutti gli intermediari finanziari che utilizzano il prospetto sono tenuti a dichiarare sul proprio sito web di usare il prospetto nel rispetto del consenso dato e delle relative condizioni.	Categoria A»

11) all'allegato XXII, alla sezione A è aggiunto il seguente elemento A.2:

«**Tutti**	**A.2**	— Consenso accordato dall'emittente o dalla persona responsabile della redazione del prospetto all'utilizzo del prospetto per successiva rivendita o collocamento finale di strumenti finanziari da parte di intermediari finanziari. — Indicazione del periodo di offerta durante il quale gli intermediari finanziari possono procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale di strumenti finanziari e per cui è stato concesso il consenso all'utilizzo del prospetto. — Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del prospetto. — L'indicazione riportata in grassetto che informa gli investitori sulle condizioni dell'offerta di qualsiasi intermediario finanziario va fornita nel momento in cui l'offerta è presentata dall'intermediario finanziario.»

12) all'allegato XXIII, il punto 8.2 è sostituito dal seguente:

«8.2. Una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell'emittente.

Se le informazioni finanziarie si riferiscono all'esercizio finanziario precedente e contengono solo dati non ingannevoli e sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione relativi all'esercizio precedente, nonché le informazioni illustrative necessarie per la valutazione dei dati, non è necessario presentare una relazione a condizione che il prospetto comprenda le seguenti dichiarazioni:

a) la persona responsabile delle informazioni finanziarie in oggetto, se diversa dalla persona responsabile per il prospetto in generale, approva tali informazioni;

b) contabili e revisori indipendenti concordano sul fatto che tali informazioni sono sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione;

c) le informazioni finanziarie in oggetto non sono state sottoposte a revisione.»

13) all'allegato XXIV, il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

«3. INFORMAZIONI ESSENZIALI»;

14) all'allegato XXV, il punto 13.2 è sostituito dal seguente:

«13.2. Una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell'emittente.

Se le informazioni finanziarie si riferiscono all'esercizio finanziario precedente e contengono solo dati non ingannevoli e sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione relativi all'esercizio precedente, nonché le informazioni illustrative necessarie per la valutazione dei dati, non è necessario presentare una relazione a condizione che il prospetto comprenda le seguenti dichiarazioni:

a) la persona responsabile delle informazioni finanziarie in oggetto, se diversa dalla persona responsabile per il prospetto in generale, approva tali informazioni;

b) contabili e revisori indipendenti concordano sul fatto che tali informazioni sono sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione;

c) le informazioni finanziarie in oggetto non sono state sottoposte a revisione.»;

15) all'allegato XXVI, il punto 9.2 è sostituito dal seguente:

«9.2. Una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell'emittente.

Se le informazioni finanziarie si riferiscono all'esercizio finanziario precedente e contengono solo dati non ingannevoli e sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione relativi all'esercizio precedente, nonché le informazioni illustrative necessarie per la valutazione dei dati, non è necessario presentare una relazione a condizione che il prospetto comprenda le seguenti dichiarazioni:

a) la persona responsabile delle informazioni finanziarie in oggetto, se diversa dalla persona responsabile per il prospetto in generale, approva tali informazioni;

b) contabili e revisori indipendenti concordano sul fatto che tali informazioni sono sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione;

c) le informazioni finanziarie in oggetto non sono state sottoposte a revisione.»;

16) l'allegato XXVIII è così modificato:

a) il punto 13.2 è sostituito dal seguente:

«13.2. Una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell'emittente.

Se le informazioni finanziarie si riferiscono all'esercizio finanziario precedente e contengono solo dati non ingannevoli e sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione relativi all'esercizio precedente, nonché le informazioni illustrative necessarie per la valutazione dei dati, non è necessario presentare una relazione a condizione che il prospetto comprenda le seguenti dichiarazioni:

a) la persona responsabile delle informazioni finanziarie in oggetto, se diversa dalla persona responsabile per il prospetto in generale, approva tali informazioni;

b) contabili e revisori indipendenti concordano sul fatto che tali informazioni sono sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione;

c) le informazioni finanziarie in oggetto non sono state sottoposte a revisione.»;

b) il titolo della sezione 31 è sostituito dal seguente:

«3. INFORMAZIONI ESSENZIALI SULL'EMISSIONE DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI»;

17) all'allegato XXIX, il punto 8.2 è sostituito dal seguente:

«8.2. Una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell'emittente.

Se le informazioni finanziarie si riferiscono all'esercizio finanziario precedente e contengono solo dati non ingannevoli e sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione relativi all'esercizio precedente, nonché le informazioni illustrative necessarie per la valutazione dei dati, non è necessario presentare una relazione a condizione che il prospetto comprenda le seguenti dichiarazioni:

a) la persona responsabile delle informazioni finanziarie in oggetto, se diversa dalla persona responsabile per il prospetto in generale, approva tali informazioni;

b) contabili e revisori indipendenti concordano sul fatto che tali informazioni sono sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nei successivi bilanci annuali sottoposti a revisione;

c) le informazioni finanziarie in oggetto non sono state sottoposte a revisione.»;

18) è aggiunto il seguente allegato XXX:

«ALLEGATO XXX

Informazioni aggiuntive sul consenso di cui all'articolo 20 *bis*

(modulo aggiuntivo)

1 INFORMAZIONI DA FORNIRE IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE O DELLA PERSONA RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PROSPETTO

1.1 Consenso esplicito dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto all'utilizzo del prospetto concesso e dichiarazione in cui esso/ella si assume la responsabilità per il contenuto del prospetto anche in relazione a una successiva rivendita o al collocamento finale di strumenti finanziari da parte di qualsiasi intermediario finanziario cui sia stato accordato il consenso ad utilizzare il prospetto.

1.2 Indicazione del periodo per il quale viene accordato il consenso a utilizzare il prospetto.

1.3 Indicazione del periodo di offerta durante il quale gli intermediari finanziari possono procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale di strumenti finanziari.

1.4 Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari possono utilizzare il prospetto per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari.

1.5 Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del prospetto.

1.6 Indicazione riportata in grassetto che informa gli investitori che, in caso di offerta da parte di un intermediario finanziario, quest'ultimo fornirà agli investitori le informazioni sulle condizioni dell'offerta nel momento in cui essa sarà presentata.

2A INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE SE IL CONSENSO È CONCESSO A UNO O PIÙ INTERMEDIARI FINANZIARI SPECIFICI

2A.1 Elenco e identità (nome e indirizzo) dell'intermediario finanziario o degli intermediari finanziari autorizzati ad utilizzare il prospetto.

2A.2 Indicazione di come pubblicare e dove reperire tutte le nuove informazioni sugli intermediari finanziari non note al momento dell'approvazione del prospetto o del prospetto di base o del deposito delle condizioni definitive, a seconda del caso.

2B INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE SE IL CONSENSO È CONCESSO A TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Indicazione riportata in grassetto che informa gli investitori che tutti gli intermediari finanziari che utilizzano il prospetto sono tenuti a dichiarare sul proprio sito web di usare il prospetto nel rispetto del consenso dato e delle relative condizioni.»